

TECNOLOGI ALIMENTARI

Investigatori della qualità Cibo, frodi per 8 miliardi

SHERLOCK HOLMES a garanzia della qualità e della sicurezza dei cibi: ce n'è un gran bisogno se si tiene conto che nel 2013 quasi un italiano su cinque è stato vittima di frodi alimentari per aver acquistato cibi fasulli, avariati ed alterati con effetti dannosi anche sulla salute.



mentari ulteriori competenze in tema di marchi, frodi e contraffazioni.

Già, perché il fenomeno muove circa 8 miliardi di euro l'anno, sottrae oltre 100mila posti di lavoro e tiene fuori dal gettito fiscale poco meno di 2 miliardi di euro: questi i numeri diffusi dall'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori.

È per rispondere a questa esigenza che è progettato il corso di Irvea Carpi Investigazioni e Lex Alimentaria Studio Legale, patrocinato dall'Ordine dei tecnologi alimentari di Campania e Lazio: per iscriversi a "Tecnologie investigative per la garanzia della sicurezza alimentare e la tutela dei prodotti e dei marchi dop, ipp, doc, docg" c'è tempo fino al 15 aprile. Si tratta di un corso di aggiornamento - in calendario a maggio a Roma - che fornisce ai tecnologi ali-

mentari ulteriori competenze in tema di marchi, frodi e contraffazioni. Già, perché il fenomeno muove circa 8 miliardi di euro l'anno, sottrae oltre 100mila posti di lavoro e tiene fuori dal gettito fiscale poco meno di 2 miliardi di euro: questi i numeri diffusi dall'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori.

"A preoccupare è soprattutto che i prodotti maggiormente presi di mira dai falsari sono quelli più legati alla nostra tradizione ed alla nostra economia agroalimentare - spiega Salvatore Velotto (in foto), presidente dell'Ordine dei tecnologi alimentari di Campania e Lazio, che raccoglie complessivamente 400 professionisti - e cioè i settori vitivinicolo, oleario, ortofrutticolo, lattiero ca-

seario e zootecnico ed in generale anche i settori della trasformazione di paste alimentari e dei prodotti da forno". Questo è il motivo per cui si fa sempre più necessaria una figura come quella del tecnologo alimentare, il professionista abilitato ad esprimere competenze e pareri di tipo tecnico, legislativo e gestionale nel settore agroalimentare, oltre a consulenze per imprese e enti pubblici e perizie nei tribunali.

"Con la crisi aumentano le frodi di cibi e bevande in tavola" conclude Velotto. Ecco allora che ci si spiegano i 3,3 milioni di etichette agroalimentari illegali sequestrate nel 2013 (+431 per cento rispetto al 2012) e i sequestri di prodotti irregolari per 9,7 mila tonnellate, come rilevano i Nuclei Antifrodi Carabinieri del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari.

Chiara Di Martino

ARCHITETTI

Premio Convivialità Urbana, il futuro del Lungomare

RQUALIFICARE il Lungomare: questo il tema della V edizione del Premio di Architettura "La Convivialità Urbana. Percorrere il limite: idee e proposte per il Lungomare di Napoli", Lunedì 7 aprile alle 11,30 nella sede dell'Ordine degli Architetti di Napoli, la presentazione del riconoscimento ideato dall'associazione NapoliCreativa e adottato dall'Ordine e dall'Accn (Associazione Costruttori Edili Napolitani). Al bando, che scade il 19 maggio, potranno rispondere gruppi multidisciplinari di professionisti, formati in preva-

lenza da architetti. Quest'anno il Premio ha come oggetto la riqualificazione del Lungomare e, nello specifico, della parte che va da Largo Serrone a via Partenope. I partecipanti dovranno promuovere un tipo di architettura "partecipata" che metta in campo nuove strategie di intervento per migliorare la qualità della vita nel rapporto tra quartiere e città, che tenga conto dell'accessibilità, della mobilità interna al quartiere e in relazione al sistema urbano, e proponga nuove forme di "promozione" del tessuto urbano. ***

PIRITI INDUSTRIALI

Consulenti dei tribunali Ecco le regole del gioco

I CONSULENTI del giudice e dei pm devono essere o possono non essere iscritti ad un Ordine o a un Collegio professionale? È, inoltre, possibile, e in quali casi, derogare al principio della rotazione degli incarichi? Le risposte potrebbero non essere un voche.

Di qui l'idea lanciata in queste ore dal Collegio dei Periti Industriali di Napoli di un Forum sulle consulenze tecnico-professionali prestate ai Tribunali, di un tavolo a più voci (Tribunali, Ordini e Collegi professionali, Consulta Unitaria delle Professioni, Sindacati, rappresentanze delle istituzioni elettive e camerali) per fare il punto e tirare le somme su queste ed altre questioni aperte.

"Si tratta di un tema complesso - afferma Maurizio Sansone, presidente del Collegio (in foto) - che continua a tenere banco sulla stampa e sul quale riceviamo non poche sollecitazioni dagli scritti e non solo, visto che in linea generale parliamo di una questione che investe la riduzione dei tempi della giustizia e la qualità delle attività rese". Ma non solo, se ad esempio si pensa poi al fatto che un'errata interpretazione delle norme che regolano la materia possa portare nei fatti ad una sorta di legittimazione dell'esercizio abusivo della professione. Questione, questa, recentemente sollevata

dal sindacato dei periti assicurativi dell'Ugl/Sipa che, in fatto di requisiti, non ha esitato a sostenere, a mio avviso sbagliando, - ricorda Franco De Simone, Segretario del Collegio e coordinatore della commissione infornistica - che gli unici titolari ad essere 'ausiliari de giudice' in materia di danni derivanti da Rc

Auto sarebbero i cosiddetti periti ex Isvap. Come dire, in altri termini, che i professionisti appartenenti agli Ordini e ai Collegi professionali dovrebbero restare fuori gioco nonostante le relative



tabelle siano comunque il riferimento per le parcelle, nonostante siano in possesso di titoli, esperienza e oggi peraltro obbligati alla formazione continua. "Un'attività, quella formativa, che il Collegio dei Periti Industriali - ricorda Corrado Delizia, Perito Tessile e Tesoriere dell'organismo professionale napoletano - esercita sui suoi iscritti da oltre un decennio e peraltro su specializzazioni di non poco conto come quella chimica, edile, elettrotecnica, elettronica, infornistica, informatica, meccanica, sicurezza nei luoghi di lavoro o tessile, per citarne alcune delle oltre venticinque". Un tema, dunque, "caldo" che tira intanto dentro anche quanti, ad esempio gemmologi, interpreti o traduttori, sono invece presenti negli elenchi delle Camere di Commercio.

LA CASA & LA LEGGE

Aprire un varco tra locali di due edifici è uso indebito

DI GIOVANNI DIMARZIO
avvocato civilista
www.avvocadimmarzio.it
info@avvocadimmarzio.it



Le risposte ai lettori

Posso sfondare il muro tra due miei locali anche se non sono nello stesso edificio?

Rappresenta un uso illecito della cosa comune l'apertura di un varco sul muro perimetrale finalizzato a mettere in comunicazione due locali di proprietà della stessa persona. S'è vero che l'apertura di varchi sui muri non è di per sé annoverabile tra gli usi illeciti dei beni comuni, è altrettanto vero che farlo verso un altro edificio (anche se di proprietà di uno dei condomini) porta con sé il rischio della possibile costituzione di una servitù di passaggio. Questa la decisione resa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21395 del 18 settembre 2013.

Il primo comma dell'art. 1102 c.c. recita: "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione

e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa". Secondo la Cassazione "il pari uso della cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte di tutti i partecipanti alla comunione, che resta affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza; che la nozione di pari uso del bene comune non è da intendersi nel senso di uso necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell'unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza della impossibilità per ogni condomino di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine" (Cass. 16 giugno 2005 n. 12873). Fino al 2013, all'entrata in vigore della riforma del condominio, per tutti gli usi illeciti della cosa comune, l'art. 1102 c.c. rappresentava la norma di riferimento. A far data da quel giorno, invece, c'è anche l'art. 1117-

quater c.c. ha disciplinato la materia delle conseguenze. Recita la norma: "In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136".

Ho visto un anziano condomino che inequivocabilmente orinava in un angolo dell'androne. Che posso fare?

L'art. 726 c.p., che punisce il compimento di atti contrari alla pubblica decenza è fonte di dubbi interpretativi. Ciò perché tale precepto non indica una casistica di comportamenti vietati ma si limita ad individuare il punto di riferimento per non sconfinare nell'illecito, cioè la pubblica decenza, concetto che ha ovviamente subito modifiche con il mutare della men-

talità e della cultura. Questa, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (tra le altre, III Sez. Penale, la n. 37823 del 15/09/2013), altro non è che la rappresentazione di un comune sentire, dovendovi includere tutto ciò che per la generalità dei consociati non è offensivo, non costituisce oltraggio alla pubblica morale: "sono atti contrari alla pubblica decenza tutti quelli che, in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che devono essere osservati nei rapporti tra i consociati, provocano in questi ultimi il disgusto o disapprovazione come l'urinare in luogo pubblico".

Importante è inoltre la distinzione con gli atti osceni, puniti dal ben più grave art. 527 c.p.: cioè quelli che "offendono in modo inteso e grave il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici".

L'orinare in un luogo aperto al pubblico è dunque atto contrario alla pubblica decenza. Il reato si configura indipendentemente dal fatto che alla minzione abbia assistito o meno qualcuno: quello che

la legge punisce, infatti, non è l'offesa in concreto arrecata al comune senso del sentire ma la potenzialità offensiva dell'atto compiuto. Il nascondere le parti intime non salva certo dal compimento di questo reato, punito addirittura con l'arresto fino a un mese oppure con un'ammenda da 10 a 206 euro. Tuttavia, una norma speciale soccorre colui che sia colto da un'improvvisa ed impellente necessità di orinare tale da impedirgli di farlo in luoghi più consoni: l'art. 34 del D. L.vo n. 274 del 28/08/2000 (Disposizioni sulla competenza del Giudice di Pace). Tale esimente esclude la procedibilità, tra le altre, per quelle condotte che, benché costituiscano reato, tuttavia, rispetto all'interesse tutelato, abbiano arrecato un danno esiguo o procurato un pericolo pressoché inesistente.

Pertanto, seppur orinare in luogo pubblico integri gli estremi del reato di cui all'art. 726 c.p., la procedibilità per tale azione sarà tuttavia esclusa tutte le volte in cui la condotta illecita sarà stata posta in essere in modo da arrecare un'offesa minima o quasi nulla alla pubblica decenza. ***